

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

Como, settembre 2019

### Circolare

**Oggetto: Nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore di srl – art. 2477 c.c.**

#### **1. Premessa**

La disciplina sulla nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore di srl, dettata dall'art. 2477 c.c., è stata oggetto di due recenti modifiche di segno sostanzialmente contrario.

In particolare:

- la prima, apportata dal D. Lgs. 12.1.2019 n. 14 (recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"), ha, tra l'altro, abbassato i limiti dimensionali per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore;
- la seconda, apportata dal DL 18.4.2019 n. 32 (c.d. "Sblocca cantieri"), convertito nella L. 14.6.2019 n. 55, ha innalzato i limiti dimensionali previsti dal D. Lgs. 14/2019.

Si analizza di seguito la disciplina attualmente vigente.

#### **2. Nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore di srl**

La previsione normativa che ha introdotto le ultime modifiche in vigore è legge dal 18.6.2019.

L'art. 2477 c.c. del Codice Civile recita:

*"La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:*

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:*
  - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **4 milioni di euro**;*
  - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: **4 milioni di euro**;*
  - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20 unità**.*

*L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti".*

A parte la conferma delle ipotesi correlate all'obbligo di redazione del bilancio consolidato e al controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti, quindi, si è sostituita la condizione connotata dal superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei limiti indicati dall'art. 2435-bis c.c. in tema di bilancio in forma abbreviata (totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8,8 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità) con l'espressa condizione del superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità.

Oltre all'abbassamento delle soglie per l'insorgenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, è da segnalare come:

- mentre nella previgente disciplina, ai fini dell'insorgere dell'obbligo della nomina occorre il superamento di almeno due degli elementi indicati (non necessariamente gli stessi) per due esercizi consecutivi, la nuova disciplina ha ritenuto sufficiente il superamento di uno solo degli elementi indicati (anche diversificato) per due esercizi consecutivi;
- si precisa, altresì, che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, e non più per due, non sia superato alcuno dei predetti limiti.

### Esercizi da considerare

Ai fini della prima applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 2477 c.c., non essendo stato modificato l'art. 379 co. 3 ultimo periodo del D.Lgs. 14/2019, continua ad essere necessario fare riferimento agli esercizi 2017 e 2018.

<b>Modifiche dei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore legale</b>	
<b>Casi ante DLgs. 14/2019 (fino al 15.3.2019)</b>	<b>Casi post DL 32/2019 convertito (dal 18.6.2019)</b>
Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato.	Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.	Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Srl che ha superato per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dal co. 1 dell'art. 2435-bis c.c., ovvero: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) totale dell'attivo dello Stato patrimoniale pari a 4,4 milioni di euro;</li> <li>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8,8 milioni di euro;</li> <li>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 unità.</li> </ol>	Srl che ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: <b>4</b> milioni di euro;</li> <li>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: <b>4</b> milioni di euro;</li> <li>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a <b>20</b> unità.</li> </ol>

### 3. Termine per la nomina del Revisore

Il D.Lgs. 14/2019 ha fissato in 9 mesi, dalla data della sua entrata in vigore (16.3.2019), quindi **entro il 16.12.2019**, il termine entro il quale le srl e le cooperative (si ricorda, infatti, che, in tali società, ai sensi dell'art. 2543 co. 1 c.c., "la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi"), già costituite alla medesima data del 16.3.2019, dovranno provvedere a nominare l'organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto (fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste).

### 4. Adeguamenti Statutari

Si tenga presente, infine, che, a fronte delle novità sopra riepilogate, lo statuto delle srl è da uniformare solo in presenza di disposizioni sui controlli non conformi al nuovo dettato normativo, e non in presenza di clausole recanti un mero rinvio alla legge.

### 5. Prossimi adempimenti

Lo studio si è già attivato per analizzare e verificare l'eventuale obbligo di nomina del revisore e le eventuali modifiche statutarie per ogni singolo cliente.

Lo studio ha inoltre preso contatto con diverse società di revisione operanti sul mercato al fine di ottenere una quotazione agevolata per un eventuale servizio di revisione contabile.

Sarà nostra cura avvisare direttamente i clienti interessati dalla presente normativa.

\* \* \*

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studiodotcom